Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Reparto Ambientale Marino
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Ufficio Secondo

DESTINATARI:

CAPITANERIE DI PORTO (tutte)

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI (tutti - tramite le Capitanerie di Porto)

e, per conoscenza:

SEGRETERIA TECNICA DEL GABINETTO DEL MINISTRO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA (c.a. dott.ssa SORCI)

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

PROT. N° RAM/4761/2/2008 **DATA 01.10.2008**

OGGETTO: rottami ferrosi. Spedizioni transfrontaliere.

INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA

Si fa seguito alla circolare n. RAM/4340/2/2008, emanata da questo Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – Ufficio II in data 4 settembre 2008, avente come oggetto "I rottami ferrosi. Spedizioni transfrontaliere", per sottolineare i seguenti aspetti di ordine applicativo in merito agli accertamenti svolti da codesti Comandi, nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza e controllo.

Come noto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o meno, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò, fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.

A tale fine, pertanto, andranno valutati anche i seguenti profili.

In primo luogo, si ribadisce che è fatta salva espressamente dal Regolamento (CE) n.

1013/2006 la competenza della legislazione nazionale italiana riguardo i requisiti cui deve informarsi il trattamento, dopo l'arrivo, dei materiali spediti.

In secondo luogo, rispetto allo sbarco dei materiali spediti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento n. 1013/2006, si deve tenere in considerazione il possibile potere di accordo tra le autorità competenti rispetto alla classificazione operata dalla legislazione nazionale italiana.

Anche alla luce degli articoli 181-bis e 265, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, si dovrà tener conto della circostanza che il paese d'origine classifichi i materiali spediti come "materie, sostanze o prodotti secondari", in tutti i casi in cui si possa accertare che tale classificazione è conforme alla normativa comunitaria, giuste le previsioni contenute nell'articolo 181-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale".

IL CAPO REPARTO
C.V. (CP) Federico CRESCENZI